

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Via Bitetto n. 2, - 70020 – Cassano delle Murge (Ba)

Tel. 0803467511 - Fax. 080776369

[info@bccassanomurge.it](mailto:info@bccassanomurge.it) - [info@pec.bccassanomurge.it](mailto:info@pec.bccassanomurge.it) - [www.bccassanomurge.it](http://www.bccassanomurge.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 95122

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4437- cod. ABI 08460

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172325

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto All'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa**, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220.

## CHE COS'È IL FIDO DI CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

La presente offerta, a tempo determinato, è concessa in considerazione delle attuali difficoltà determinate dal contesto epidemiologico, per far fronte a eventuali **necessità di liquidità** da parte della clientela **Famiglie** fino ad esaurimento di un plafond pari a 5 milioni di euro.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### FIDO E SCONFINAMENTI

#### Fido

Tipo di contratto di credito	Fido in conto corrente
Importo totale del credito	Da € 200,00 a € 10.000,00
Durata del contratto di Fido	a scadenza fissa 12 mesi
Garanzie eventualmente previste per ottenere il credito	Fideiussione - Pegno (se richieste)
Condizioni di prelievo. Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito	L'importo sarà disponibile alla sottoscrizione del contratto

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3M/360 (Attualmente pari a: - 0,35%) + 2,85 p.p. Minimo: 2,50% Massimo: 2,50% Valore effettivo attualmente pari a: 2,50%
Commissione onnicomprensiva sull'accordato	2% su base annua, addebitata trimestralmente
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	2,00 p.p. in più rispetto al Tasso debitore nominale annuo entro fido applicato al momento dello sconfinamento
Commissione di Istruttoria Veloce	€ 10,00
Commissione di Istruttoria Veloce - Massimo a trimestre	€ 250,00
<b>Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca</b>	
Tasso di mora	al verificarsi della mora: - in assenza di fido: 2,00 p.p. in più rispetto al tasso debitore nominale annuo applicato al conto; - in presenza di affidamento: 2,00 p.p. in più rispetto al tasso debitore nominale annuo applicato al conto.

### Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

#### INFORMAZIONE SUI TASSI

Indice di riferimento	EURIBOR 3M/360 (Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera base 360) amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI)
Frequenza di rilevazione indice di riferimento e decorrenza variabilità del tasso	Indice di riferimento rilevato su "Il sole 24 ore" l'ultimo giorno lavorativo del trimestre solare: 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12, Decorrenza del tasso ogni inizio trimestre solare: 01/01, 01/04, 01/07, 01/10.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo al fido in conto corrente ovvero allo scopeto di conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bcccassanomurge.it](http://www.bcccassanomurge.it).

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 3.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 5,41%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi
--	----------------	---

**Costi ed oneri considerati per il calcolo del TAEG:** importo totale del credito; interessi; commissione per la gestione delle garanzie (ove prevista); spese per comunicazioni annuali di cui all'art. 125-bis – co. 4 - D. Lgs. 385/93 (ove dovute); commissione onnicomprensiva sull'accordato; oneri connessi con l'utilizzo e con il rimborso del credito come di seguito ipotizzati:

- costi per l'utilizzo del credito: è conteggiato una volta, se previsto, il costo per l'esecuzione di un Bonifico Sepa a Banche da sportello e l'eventuale costo della spesa per operazione;
- costo per il rimborso del credito: è conteggiato una volta, se previsto, il costo per il versamento di contanti a sportello da parte del cliente e l'eventuale costo della spesa per operazione.

**CAPITALIZZAZIONE**

Periodicità

ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

**ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE AL FIDO IN CONTO CORRENTE**

<b>Per il Fido a scadenza fissa oltre 3 mesi</b>	
Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i>  <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	SI  NO
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	SI
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto</i>	SI
Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere - un'assicurazione che garantisca il credito e/o; - un altro contratto per un servizio accessorio. <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	NO NO
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>I costi relativi al contratto di credito possono essere modificati in presenza di un giustificato motivo (quale, in via esemplificativa e non esaustiva, l'aumento dei costi operativi; la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi; variazioni o modifiche dello scenario normativo e/o di specifiche disposizioni di legge; il mutamento del grado di affidabilità della parte affidata espresso in termini di rischio di credito; ecc.); la parte affidata accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi (spese e commissioni) e le altre clausole e condizioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto il tasso di interesse, previste dal presente contratto e nell'allegato Documento di Sintesi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993).</p> <p>La modifica si intende approvata ove la parte affidata non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, la parte affidata ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
Spese notarili	////
Costi in caso di ritardo nel pagamento	<p>In caso di utilizzo oltre i limiti di fido accordati ed in caso di mora, ovvero anche a seguito di chiusura definitiva del rapporto, la parte affidata sarà tenuta a corrispondere un tasso di interesse debitore pari a quello applicato all'affidamento al verificarsi delle ipotesi citate maggiorato di 2,00 punti percentuali.</p> <p>In presenza di utilizzo oltre i limiti di fido accordati (sconfinamento), i versamenti saranno imputati, nell'ordine, prima a riduzione o eventuale estinzione dello sconfinamento e solo successivamente a ripristino della disponibilità di fido.</p>

	Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
--	--

<b>Per il Fido a revoca</b>	
Al consumatore può essere chiesto di rimborsare in qualsiasi momento l'importo totale del credito	SI
Diritto di recesso	La presente apertura di credito è soggetta alle seguenti statuizioni: a) Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 (quindici) giorni dall'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso la parte affidata è tenuta al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 6, resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo o una giusta causa, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione alla parte affidata mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail). Analoga facoltà di recesso spetta alla parte affidata, la quale resta obbligata a restituire contestualmente quanto utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa ed onere; b) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente il diritto della parte affidata di utilizzare la disponibilità; c) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite; d) al presente contratto non si applicano le disposizioni in materia di recesso disciplinate dall'art. 125 ter del D. Lgs. 385/93 così come introdotto dal D. Lgs. 141/2010 a sua volta modificato dal D. Lgs. 218/2010.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.  Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i>	SI

## ALTRE SPESE

**Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.**

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione del conto, dandone comunicazione scritta con preavviso di 1 giorno.

In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ricorrendone i presupposti di legge, cfr. Art. 118 ovvero art. 126-sexies del T.U.B.), il cliente può recedere dal contratto secondo le modalità previste dal citato articolo 118 ovvero 126-sexies del Testo Unico Bancario (T.U.B.).

La Banca può recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con preavviso di 1 giorno; inoltre può recedere, sospendere o ridurre il fido di conto corrente, a tempo indeterminato o determinato, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale. Al cliente viene concesso, con lettera raccomandata, un preavviso di 1 giorno per il pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati.

**Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore** ai sensi della normativa vigente in materia, la banca ha la facoltà di recedere dal fido di conto corrente a tempo indeterminato, di ridurlo o di sospenderlo con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Nel caso di fido di conto corrente a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere il fido a tempo determinato, di ridurlo o di sospenderlo con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un termine di 15 giorni.

Indipendentemente dal fatto che il fido di conto corrente sia concesso a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

### **Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente)**

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto corrente, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso del cliente.

### **Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, ai seguenti indirizzi:

**Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C. - Ufficio Reclami- Via Via Bitetto n. 2 - 70020 - Cassano delle Murge (Bari)**

ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica:

[ufficioreclami@bccassanomurge.it](mailto:ufficioreclami@bccassanomurge.it) - [info@pec.bccassanomurge.it](mailto:info@pec.bccassanomurge.it)

ovvero a mezzo fax al seguente numero:

**080/776369**

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

## **GLOSSARIO**

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca / intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di

	denaro utilizzate da cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.